

ALL.A



COMUNE DI CAGLI
Provincia di Pesaro e Urbino

**REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO NELLA FASCIA
DELLA SCUOLA MATERNA E
DELL'OBBLIGO E DISCIPLINA
DELLE TARIFFE**

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO
N. 38 28-9-2001

IL SINDACO
Erosa Veronesi

Art. 1 – FINALITA' DEL SERVIZIO

Il trasporto degli alunni della scuola materna e di quelli della scuola dell'obbligo è un servizio che contribuisce a rendere effettivo il diritto allo studio, concorrendo a rimuovere gli ostacoli che determinano situazioni di disagio per l'utenza.

Art. 2 – UTENZA E MODALITA' DI ACCESSO AL SERVIZIO

Hanno diritto ad accedere al trasporto scolastico gli utenti di cui all'art. 1 purché sussistano le seguenti condizioni:

- 1) residenza o domicilio nel Comune;
- 2) inesistenza di un servizio pubblico di linea idoneo.

I familiari degli alunni che intendono usufruire del servizio sono tenuti a presentare domanda su appositi moduli predisposti dall'Ufficio Pubblica Istruzione entro la data fissata dal medesimo ufficio. Eventuali domande presentate dopo il termine stabilito potranno essere accolte compatibilmente con quanto già concordato per l'organizzazione del servizio da parte degli uffici.

Il servizio si intende richiesto per tutta la durata dell'anno scolastico, salvo disdetta da inoltrare per iscritto all'Ufficio Pubblica Istruzione. La disdetta avrà effetto a partire dal mese successivo a quello della presentazione.

I genitori si impegnano personalmente, o tramite altra persona da loro autorizzata, a ritirare i figli alla fermata dello scuolabus all'orario stabilito.

Art. 3 – ISTITUZIONE DEL SERVIZIO

I percorsi e i punti d'incontro sono stabiliti dall'Ufficio Pubblica Istruzione previa valutazione degli stessi da parte del personale addetto al servizio sentito il corpo dei vigili urbani sulla base delle domande pervenute, agli orari delle istituzioni scolastiche e in conformità alle disposizioni vigenti, ai mezzi e al personale a disposizione dell'Amministrazione Comunale.

Art. 4 – MODALITA' DI GESTIONE

Il servizio di trasporto è gestito ricorrendo alle seguenti modalità:

- a) direttamente mediante mezzi e personale propri;
- b) in affidamento a terzi appaltando in tutto o in parte il servizio a ditte in regola con i requisiti di legge previsti in materia.

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO
N. 38 DEL 28-8-2007

IL SEGRETARIO GENERALE
Gemma Velasco Melisano

Art. 5 – MODALITA' DI UTILIZZO SCUOLABUS

Durante il tragitto gli alunni devono tenere un comportamento corretto; in caso contrario l'autista e, dove è previsto, l'accompagnatore effettuano prima un richiamo verbale e successivamente, in caso di ripetute scorrettezze, trasmettono comunicazione scritta all'Ufficio Pubblica Istruzione che provvede ad avvertire i genitori.

Il ripetersi di comportamenti scorretti comporta la sospensione temporanea dal servizio e, nei casi più gravi, l'esclusione dallo stesso.

Nel caso in cui gli alunni provochino danni al mezzo l'Ufficio Pubblica Istruzione, a seguito della segnalazione dell'autista, avvalendosi di personale tecnico, provvede a quantificare i danni ed a contestare l'accaduto ai genitori dei responsabili chiedendo il relativo risarcimento.

Art. 6 – MODALITA' DI ACCESSO AL DIRITTO DI USUFRUIRE DEL TRASPORTO SCOLASTICO

Il servizio di trasporto scolastico è improntato ai seguenti criteri:

- a) il trasporto è assicurato verso la sede scolastica più vicina;
- b) i percorsi sono programmati annualmente con l'obiettivo della riduzione dei tempi di permanenza sul mezzo che, ove possibile, non dovranno eccedere i 60 minuti;
- c) sono previsti punti di fermata situati fino ad un massimo di mt. 600 dall'abitazione per gli alunni delle scuole elementari e medie e fino ad un massimo di mt. 400 per gli alunni delle scuole materne;

Art. 7 – COMPORTAMENTO DEGLI AUTISTI E DEGLI ACCOMPAGNATORI

Gli autisti siano essi dipendenti dell'Amministrazione comunale o delle ditte appaltatrici del servizio di trasporto scolastico ed il personale preposto all'accompagnamento e/o alla sorveglianza dei minori sono tenuti al rispetto dei trasportati.

Il personale dipendente dell'Amministrazione comunale deve avere la massima cura dell'automezzo e delle attrezzature assegnate.

ALL'UFFICIO DI PUBBLICA ISTRUZIONE
M. 38 28-8-2004

IL SINDACO COMUNALE
Dott. ...

Qualora pervengano all'Amministrazione comunale segnalazioni di comportamenti scorretti da parte del personale suddetto si procede secondo quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente e dai contratti d'appalto del servizio.

Art. 8 – ACCOMPAGNAMENTO SUGLI SCUOLABUS

L'accompagnamento sui mezzi di trasporto scolastico è garantito per gli alunni della scuola materna da:

- Personale dipendente in servizio presso le scuole secondo le modalità stabilite dalle convenzioni poste in essere con gli istituti scolastici;
- Personale delle ditte appaltatrici in possesso dei requisiti necessari;
- Eventuali obiettori di coscienza assegnati al Comune dalla Presidenza del consiglio dei Ministri – Ufficio nazionale per il servizio civile;
- In caso di urgente necessità altro personale idoneo che presta servizio a qualunque titolo presso il Comune.

Art. 9 – ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE

Gli scuolabus, nel rispetto delle omologazioni e delle leggi di settore, possono essere utilizzati anche per attività extrascolastiche, gite di istruzione, trasporti ad impianti sportivi, a rappresentazioni teatrali e per l'espletamento di attività educative concordate tra l'Amministrazione Comunale e le autorità scolastiche, sempre che vengano effettuate in orari che consentano le normali operazioni di trasporto da e per la scuola.

Art. 10 – DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE

Il trasporto scolastico è un servizio a domanda individuale e la tariffa fissata per l'accesso è costituita da una quota fissa mensile e si configura come controprestazione a titolo di concorso agli oneri del servizio.

La quota di compartecipazione al servizio di trasporto e le modalità operative per la concessione delle agevolazioni e delle riduzioni secondo i criteri fissati dai successivi articoli 12 e 13 sono stabilite in sede di determinazione delle tariffe.

Le tariffe calcolate con il predetto sistema dovranno comunque garantire la realizzazione delle entrate previste nel bilancio di previsione.

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO
N. 38 DEL 28-8-2001

IL SEGRETARIO GENERALE
Anna Teresa Balducci

Art. 11 - RIDUZIONE DELLE TARIFFE

La natura giuridica della tariffa calcolata su base mensile quale contribuzione dovuta al costo della prestazione complessiva, comporta la sua corresponsione indipendentemente dalle giornate di presenza dell'utenza.

E' prevista una riduzione della quota fissa del 50% per i figli successivi al primo che ricorrono contemporaneamente al servizio di trasporto scolastico.

Nei mesi di inizio e termine del servizio, la tariffa è proporzionalmente ridotta di 1/30(31), in relazione ai giorni di effettiva erogazione del servizio stesso, fatto salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 2 del presente regolamento.

Art. 12 – ESENZIONI DAL PAGAMENTO DELLA TARIFFA

L'esenzione dal pagamento della tariffa ha carattere di eccezionalità ed è concessa con provvedimento del responsabile del servizio nelle situazioni di particolare disagio economico debitamente documentato.

La situazione di disagio economico di cui al punto precedente si verifica qualora il nucleo familiare dell'utente possiede un reddito inferiore al minimo stabilito dall'Amministrazione Comunale in sede di determinazione delle tariffe come previsto dal precedente articolo 11, valutato sulla base del reddito e del patrimonio, nonché dell'ampiezza del nucleo familiare.

Al fine di tenere adeguatamente conto della effettiva condizione economica degli utenti si procede alla definizione di un nucleo familiare convenzionale e dell'indicatore della condizione economica.

Il nucleo familiare convenzionale è composto dall'utente e da tutti coloro che risultano conviventi, sulla base delle risultanze anagrafiche, alla data della presentazione della domanda. Sono considerati componenti del nucleo familiare convenzionale anche i genitori del bambino non legalmente separati qualora dallo stato di famiglia anagrafico non risultino conviventi.

L'indicatore della situazione economica è calcolato sulla base della combinazione del reddito e del patrimonio del nucleo familiare convenzionale tenendo in considerazione le disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni.

Il limite massimo della minore entrata derivante dalle agevolazioni di cui al presente articolo è definito dalla consistenza di un apposito fondo determinato ogni anno in sede di bilancio preventivo.

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO
N. 38 DEL 28-8-2001

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Virginia Baldoni

Art. 13 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI ESENZIONE DELLA TARIFFA

Le richieste di esenzione dal pagamento della tariffa sono presentate da uno dei genitori del bambino avvalendosi della facoltà di autocertificazione di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni utilizzando la modulistica appositamente predisposta dell'Ufficio Pubblica Istruzione.

Ai fini della verifica della veridicità delle dichiarazioni presentate vengono effettuati controlli a campione secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dal regolamento comunale per la disciplina dell'autocertificazione e della documentazione amministrativa.

In caso di non coincidenza tra quanto dichiarato e quanto accertato, viene contattato il richiedente per ottenere chiarimenti e/o idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati forniti, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 nel caso di dichiarazioni mendaci o formazione di atti falsi a cui seguirà la segnalazione d'ufficio all'Autorità Giudiziaria, nel caso in cui trovi conferma l'incompletezza o la non veridicità della dichiarazione presentata, si procederà alla rideterminazione della tariffa ed al recupero delle agevolazioni indebitamente concesse, oltre agli interessi di legge e ad eventuali spese.

Nei confronti dei soggetti interpellati che nel termine loro assegnato non ottemperino a tale richiesta o non comunichino le ragioni che impediscono l'adempimento, il dichiarante decade dai benefici conseguiti con il provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procede d'ufficio all'applicazione della tariffa prevista.

Il mancato pagamento della somma da recuperare nei termini di cui al precedente comma comporta l'applicazione delle disposizioni per i casi di morosità previsti dal successivo articolo 14.

Art. 14 – PAGAMENTO DELLA TARIFFA

L'avviso di pagamento della tariffa è inviato all'utente entro il mese successivo alla fruizione del servizio e il termine di pagamento è stabilito nel 10° giorno del mese successivo all'approvazione della lista di carico.

Al mancato pagamento entro i termini stabiliti consegue l'applicazione degli interessi legali e il provvedimento di diffida all'adempimento dovuto entro trenta giorni, trascorsi i quali consegue la sospensione temporanea del servizio di trasporto.

Trascorsi trenta giorni dalla data di sospensione e in assenza di regolarizzazione della situazione del pagamento, si procede all'interruzione definitiva del servizio mediante provvedimento del Responsabile del servizio.

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO
38 28-9-2001

LA SPERANZA ARRETRATA
Elena Vercellotti Baldoni

Art. 15

EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento acquista efficacia, per le parti non immediatamente applicabili, a partire dalle tariffe per l'anno 2003.

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO
N. 38 DEL 28-9-2001



